



PROTOCOLLO DI CONCERTAZIONE

L'anno duemilaquindici addi ventinove del mese di aprile, alle ore 14,30, nella sede della Direzione Generale di PUGLIAPROMOZIONE si sono riuniti, per la sottoscrizione definitiva del presente "Protocollo di concertazione":

1 Parte pubblica:

- - Direttore Generale;

2- Organizzazioni sindacali territoriali:

- FPS-CISL;
- FLP-UIL;
- FP-CGIL;

appositamente convocati dando atto che il tavolo delle trattative è iniziato il 29/04/2015




PREMESSO che :

- Ai sensi del C.C.N.L. per i dirigenti, siglato in data 23 dic. 1999 , negli Enti con meno di cinque dirigenti la contrattazione decentrata integrativa può svolgersi a livello territoriale sulla base di protocollo d'intesa fra le organizzazioni sindacali firmatarie del predetto contratto e le Regioni, l'ANCI, l'UPI, l'UNIONCAMERE e l'UNCEM da definirsi , anche su iniziativa degli interessati , in sede regionale o provinciale oppure di Comunità Montane o di consorzi ed unioni di Comuni.
- Al protocollo predetto possono aderire gli enti interessati ed i relativi soggetti sindacali;
- Per gli enti con meno di cinque dirigenti ,è più proficuo generalizzare l'istituto della " Concertazione preventiva " su tutte le materie previste dall'art. 8 nonché su tutte le materie che , ai sensi dell'art. 7 dello stesso CCNL , sono oggetto della informazione successiva , e che ,come è noto, riguardano " gli atti a valenza generale , anche di carattere finanziario, concernenti il rapporto di lavoro dei dirigenti ed il proprio modello organizzativo";
- Data la dizione generica e generale dell'art. 7 sopra citato, si ritiene che possano formare oggetto di "concertazione globale preventiva" anche tutte le materie oggetto della contrattazione ai sensi dell'art. 4 del C.C.N.L. del 1999 ;
- La soluzione sopra esposta porterà alla sottoscrizione del seguente " Protocollo di Concertazione " con le stesse modalità previste per la sottoscrizione del contratto decentrato integrativo ed impegnerà le parti fino ad eventuale sottoscrizione di contratto decentrato integrativo di livello territoriale;
- L'organo di governo dell'Ente ha costituito la delegazione di parte pubblica ed ha

convocato per la data odierna il presente tavolo della concertazione.

Tutto ciò premesso, le parti del presente tavolo negoziale concordano che le intese che si raggiungeranno devono essere finalizzate, come disposto dall'art. 3, comma 1, del C.C.N.L. del 10/04/1996, "a contemperare l'esigenza di incrementare l'efficacia, l'efficienza, la tempestività e l'economicità dei servizi erogati alla collettività, con l'interesse alla centralità della funzione dirigenziale nella gestione dei processi di innovazione in atto e nel governo degli enti" nel rispetto dei principi di legalità sostanziale, trasparenza e, quindi, buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione.

Il tavolo della concertazione globale preventiva si chiude in data 29 aprile 2015, alle ore 15,00 essendosi pervenuti alle seguenti intese:





PROTOCOLLO DI CONCERTAZIONE

INDICE

- Articolo 1 -Materie della concertazione preventiva
- Articolo 2 - Campo di applicazione
- Articolo 3 - Validità
- Articolo 4 -Criteri generali relativi alla individuazione dei parametri per la graduazione delle funzioni e delle connesse responsabilità ai fini della retribuzione di posizione
- Articolo 5 - Determinazione del valore economico della Retribuzione di Posizione
- Articolo 6- Retribuzione di Posizione e di Risultato
- Articolo 7 - Formazione
- Articolo 8 - Conferimento degli incarichi dirigenziali
- Articolo 9 - Revoca e sospensione degli incarichi dirigenziali
- Articolo 10- Buoni pasto
- Articolo 11- Verifica attuazione CCDI
- Articolo 12- Disposizioni transitorie e finali



Articolo 1 Materie della concertazione preventiva

Le materie della presente concertazione preventiva riguarderanno alcune tra quelle di cui a :

- art.4, comma 1, da lett. a) a lett. g) del C.C.N.L. del 1999 ;
- art.8, comma 1, da lett. a) a lett. d) del C.C.N.L. del 1999 ;
- art. 22 , comma 2 , del C.C.N.L. del 1996, come sostituito dall'art. 13, comma 1, del C.C.N.L. del 1999 ;

Articolo 2 Campo di applicazione

Il presente protocollo di concertazione si applica a tutto il personale dell'area della dirigenza dell'Agenzia Regionale "ARET" Pugliapromozione.

Articolo 3 Validità

Il presente contratto ha validità a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Articolo 4 Criteri generali relativi alla individuazione dei parametri per la graduazione delle funzioni e delle connesse responsabilità ai fini della retribuzione di posizione (art. 8 , comma 1, lett. a) del C.C.N.L. del 1999)

I parametri per la graduazione delle funzioni e delle connesse responsabilità ai fini della retribuzione di posizione sono così individuati in relazione all'art. 27 , comma 1, del C.C.N.L. del 1999 :

STRUTTURE	PUNTI
Direzione SETTORE con al proprio interno i seguenti uffici: a. Area Patrimonio e Attività Negoziali; b. Bilancio e contabilità;; c. Economato e Pagamenti; d. Area Risorse Umane; e. Area FESR – Bilancio e Controllo di gestione	100
Direzione UFFICIO Area Tecnica; a. Pianificazione e Media b. Promozione Business To Business; c. Coordinamento per la valorizzazione del Territorio	90

Articolo 5
Determinazione del valore economico della Retribuzione di Posizione
(art. 27 ,comma 1, del C.C.N.L. del 1999)

Alla funzione dirigenziale che, in base ai parametri individuati nel precedente art. 4, consegue il punteggio di " 100 ", verrà erogata il 100 per 100 della retribuzione di posizione.

Articolo 6
Retribuzione di posizione e di risultato

Il fondo destinato al pagamento della retribuzione di posizione e di risultato, è pari a € 55.209,49 ed è così ripartito:

- 85 % retribuzioni di posizione
- 15 % retribuzioni di risultato

Sono fatte salve le successive integrazioni finanziarie che si rendessero necessarie all'atto dell'assunzione di nuovi dirigenti.

Il citato fondo è incrementato dalle risorse derivanti dall'applicazione della disciplina dell'art. 92 comma 5 del Dlgs. n. 163/06 e successive modificazioni ed integrazioni, dalle risorse di cui all'art. 37 del CCNL 23/12/1999, nonché da quelle di cui alla dichiarazione congiunta n. 4 del CCNL 22/02/2006, che sono specificatamente destinate ad incentivare le prestazioni dei Dirigenti che le hanno effettuate.

I valori economici delle retribuzione di posizione, al netto della 13^a mensilità, sono state determinate tenendo conto dei parametri connessi all'allocatione della struttura, della complessità organizzativa, alle responsabilità gestionali interne ed esterne.

L'indennità di risultato sarà corrisposta nei limiti dell'importo massimo del 15% della retribuzione di posizione, a seguito di valutazione positiva del nucleo di valutazione in riferimento al raggiungimento degli obiettivi.

Le somme residue del fondo per la retribuzione di posizione, non attribuite, sono temporaneamente utilizzate per la retribuzione di risultato relativa al medesimo anno, anche oltre il limite sopra indicato, e quindi riassegnate al finanziamento della retribuzione di posizione a decorrere dall'esercizio finanziario successivo.

Articolo 7
Formazione

L'Amministrazione assume come metodo permanente la formazione e l'aggiornamento professionale dei Dirigenti da realizzarsi anche con accordi e/o convenzioni con Istituti Universitari per la valorizzazione delle capacità e attitudini e quale supporto per l'assunzione delle responsabilità loro affidate.

L'attività di formazione dei Dirigenti, nell'ambito delle proprie specificità costituisce parte essenziale del piano generale di formazione dell'Ente e deve consentire un aggiornamento tempestivo sulle mutate condizioni dell'ambiente normativo e operativo, con particolare riferimento alle tecniche di gestione di risorse umane, finanziarie e strumentali.

L'attività formativa e di aggiornamento sarà finanziata con una somma annuale pari al 1% della spesa complessiva del personale dirigenziale come previsto all'art. 23 del citato C.C.N.L. 23/12/1999.

Articolo 8

Conferimento degli incarichi dirigenziali

Il conferimento degli incarichi avverrà secondo i criteri fissati dall'art. 22 del vigente Regolamento di Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e dai vigenti CCNL relativi all'area della dirigenza del comparto «Regioni - Autonomie locali».

Articolo 9

Revoca e sospensione degli incarichi dirigenziali

Gli incarichi dirigenziali sono revocabili prima del termine con le modalità e le procedure indicate dal vigente Regolamento di Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e dai vigenti CCNL relativi all'area della dirigenza del comparto «Regioni - Autonomie locali».

Articolo 10

Buoni Pasto

I Dirigenti nel rispetto delle peculiarità che le norme vigenti riconoscono alla figura di "Dirigente", organizzano il proprio tempo di lavoro in modo flessibile correlandolo alle esigenze della struttura a cui sono preposti, ed agli stessi spettano cinque buoni pasto settimanali del valore di € 7,00 cadauno, con l'esclusione dei periodi trascorsi in ferie o malattie". I rientri pomeridiani saranno attestati semestralmente dai Dirigenti di Settore.

Articolo 11

Verifica attuazione CCDI

Entro il 31/12/2015 le parti, ai sensi dell'art. 4 del C.C.N.L. 22/02/2006, si impegnano a procedere alla verifica dell'applicazione della presente concertazione mediante incontri delle delegazioni trattanti nelle quali saranno esaminati i dati e i documenti relativi agli istituti economici e normativi previsti.

Articolo 12

Disposizioni transitorie e finali

Le precedenti disposizioni in contrasto con il presente protocollo di concertazione si intendono abrogate.

Per quanto non disciplinato dal presente protocollo di concertazione si rinvia ai vigenti CCNL relativi all'area della dirigenza del comparto «Regioni - Autonomie locali», nonché alla normativa vigente di riferimento anche con riguardo alla normativa del trattamento di malattia introdotto dal D.L. 112/2008, convertito con modifiche dalla L. 133/2008.

Per la Parte Pubblica:
Il Direttore Generale

Per le OO.SS. Territoriali:

FPS-CISL

FLP-UIL

FP-CGIL